

**FISCO E COSTITUZIONE****L'ESENZIONE IMU E L'EFFETTIVA ESIGENZA DELLA FAMIGLIA**di **Enrico De Mita**—*Continua da pagina 38*

In forza della previsione recata dal quarto periodo del comma 2 del suddetto articolo 13, la possibilità di accesso all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale viene meno al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi

componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti.

Nel processo tributario riformato potrà trovare nuova centralità la funzione di legittimità della Corte di cassazione, attualmente privata della possibilità materiale di svolgere la sua funzione nomofilattica, come gravemente dimostrato dalle diffuse contraddizioni e omissive allusioni delle pronunce in materia, a partire dalle infauste ordinanze quasi

gemelle 4166/2020 e 4170/2020.

L'intervento del Legislatore della conversione del Dl 146/2021 ha fornito una chiave di lettura atecnicamente autentica. Ma ha nuovamente ispessito la coltre di incertezza che disorienta enti e contribuenti.

Perciò, l'effettività dell'esigenza, evocata dalla Corte, richiama alla prova in concreto, al diritto alla motivazione e alla difesa.

Essa restituisce centralità alla diarchia della funzione impositiva, condivisa tra Amministrazione e contribuente, alla luce dei principi costituzionali.

Semplificazioni irragionevoli rappresentano una deviazione dall'alveo segnato dalla Carta, perciò non possono resistere alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

